



COMUNE DI RICCIONE

Provincia di Rimini

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEI DEHORS

Testo coordinato

GIUGNO 2026

Sindaco: Daniela Angelini
Assessore a Urbanistica e Rigenerazione Urbana: Christian Andruccioli
Segretario comunale: Giuseppina Massara
Dirigente Settore 5: Tecla Mambelli

Approvazione	Esecutività
Del. C.C. n. x del xx/xx/xxxx	xx/xx/xxxx

PARTE PRIMA

ART. 1

OGGETTO E

FINALITA'

1. Il presente “Regolamento per la disciplina dei de hors” (di seguito Regolamento) disciplina l’arredo esterno con sedie e tavolini, strutture ombreggianti, delimitazioni laterali e chiusure stagionali, denominato dehor, di pubblici esercizi o attività artigianali del settore enogastronomico, per la somministrazione o il consumo sul posto di alimenti e bevande, a carattere temporaneo o stagionale, sia in area pubblica che in area di proprietà privata, anche gravata da servitù di-uso pubblico costituita nei modi di legge, stabilendone le caratteristiche tecniche degli elementi in relazione ai contesti urbani di riferimento, per favorire la socialità nei luoghi all’aperto, la rigenerazione degli spazi pubblici, la valorizzazione del paesaggio urbano e la promozione dell’immagine della città.

2. Per quanto non espressamente disciplinato dal presente regolamento, è fatto rinvio alle leggi ed ai regolamenti vigenti e che attengono, in particolare, alle seguenti discipline:

- a) urbanistica ed edilizia (compresa la normativa sismica)
- b) occupazione di spazi ed aree pubbliche
- c) igiene e sanità
- d) commercio, relativamente a somministrazione al pubblico di alimenti e bevande
- e) artigianato di tipo enogastronomico
- f) ambiente e attività rumorose
- g) codice della strada

ART. 2

DEFINIZIONE E AMBITO DI APPLICAZIONE

1. Per dehor si intende l’insieme degli elementi mobili e smontabili o comunque facilmente rimovibili posti temporaneamente in modo funzionale ed armonico su di uno spazio che costituisce, delimita ed arreda l’ambiente per il ristoro all’aperto annesso alle attività del settore enogastronomico, elencate al comma 2, realizzati rispettando le prescrizioni di seguito descritte, con particolare attenzione all’inserimento nel contesto urbano e paesaggistico, sullo spazio pubblico o privato. Il dehor delimita uno spazio separato ed autonomo rispetto ai locali di somministrazione dell’attività al chiuso e non può configurarsi come ampliamento degli stessi.

2. Il presente regolamento si applica:

- a. alle attività di pubblico esercizio per la somministrazione di alimenti e bevande, di cui alla L.R. n. 14/2003 e ss.mm., anche per le attività localizzate all’interno di alberghi o altre strutture ricettive;
- b. alle attività a carattere artigianale di prodotti alimentari annessa alla vendita al dettaglio (art. 4, c. 2, lett. F del D. Lgs. 114/98 e ss.mm) per le quali è ammesso il consumo sul posto di prodotti alimentari e di gastronomia;
- c. alle attività agrituristiche e di turismo rurale disciplinate dalla legge regionale 31 marzo 2009 n. 4.

3. Sono escluse dall’applicazione del presente Regolamento tutte le attività situate nell’area portuale e all’interno del perimetro facente parte dell’Arenile, come individuate dal Piano Urbanistico generale nella cartografia Di.D - Disciplina degli interventi diretti in quanto soggette a discipline speciali,

ovvero, fino alla sua approvazione, nell'allegato 1 al presente Regolamento. ~~sull'area del demanio marittimo e portuale e all'interno del Piano dell'Arenile.~~

4. La presente disciplina si applica, in quanto compatibile:

- alle aree pubbliche;
- alle aree private con servitù di uso pubblico;
- alle aree di proprietà privata di pertinenza delle attività di cui al comma 2 sulle quali è consentito l'accesso e la circolazione del pubblico.

Le strutture esterne, anche stagionali o temporanee, realizzate su suolo privato non gravato da servitù di uso pubblico devono comunque rispettare le disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia (D.P.R. 380/2001, L.R. Emilia Romagna n. 15/2013).

5. Il presente Regolamento stabilisce i criteri di inserimento ambientale, nonché le procedure di autorizzazione, compreso l'eventuale rinnovo.

ART. 3 CLASSIFICAZIONE DEI DEHORS

1. A seconda delle attrezzature impiegate e del relativo impatto sullo spazio pubblico, i dehors vengono classificati:

- di tipo A1 – se aperti e scoperti, costituiti da tavolini, sedie con eventuali elementi di ombreggiamento (ombrelloni, tende a sbraccio, vele);
- di tipo A2 – costituiti dagli elementi della tipologia A1 con elementi di delimitazione orizzontale (a terra) e verticale, quali fioriere, pedane, parapetti, paraventi autoportanti;
- di tipo B – costituiti dall'allestimento di tipo A, ma delimitati da pergolati o pergole con possibilità di chiusura temporanea stagionale nei limiti e alle condizioni stabilite dai successivi commi e articoli, mediante elementi mobili verticali (trasparenti) e orizzontali.

Nell'allegato 4 al presente Regolamento sono riportati esempi per la realizzazione delle diverse tipologie di dehors.

2. Possono inoltre essere autorizzate altre combinazioni non standard di dehors se approvati nell'ambito di progetti speciali (art. 10).

ART. 4 CARATTERISTICHE GENERALI DEGLI ELEMENTI E DEGLI ARREDI DEI DEHORS E DURATA

1. Gli elementi costituenti i dehors, a seconda della tipologia di cui al precedente articolo, sono riconducibili a quelli di seguito indicati:

- arredi di base quali tavoli, sedie e panche;
- delimitazioni orizzontali a terra: pedane;
- elementi di ombreggiamento, quali ombrelloni, vele, comprensive di sostegni, tende a sbraccio;
- elementi di delimitazione laterale, quali fioriere, paravento e pannelli;
- strutture leggere (pergolati, pergole) e relativi elementi di chiusura orizzontale e/o verticale purchè stagionali fino a 180 giorni all'anno;
- cestini per la raccolta dei rifiuti, elementi di sostegno dei menù e bacheche, altri

elementi di arredo a servizio dell'attività;

- impianti ed arredi funzionali all'esercizio dell'attività di somministrazione, come precisato nella parte seconda.

2. Gli elementi che costituiscono i de hors non autorizzati non sono ammessi, anche se ricadono negli elementi di cui sopra.

L'utilizzo di una tenda esterna a protezione del sole, se non è prevista la sottostante occupazione del suolo con tavolini e/o sedie, panche, ecc. non si configura come dehor.

3. Gli arredi dovranno essere progettati, costruiti ed installati per un uso esterno e per resistere agli agenti atmosferici.

4. Tutti gli elementi e le eventuali strutture che costituiscono il dehor devono poter essere smontabili e facilmente removibili e non devono prevedere alcuna infissione stabile al suolo.

5. I de hors di tipo B in area privata devono tenere una distanza minima di m. 1,50 dalle strade (Ds) dalla carreggiata stradale, per consentire il transito di pedoni, nel rispetto del Codice della strada e relativo Regolamento di attuazione, e non dovranno comunque creare impedimento ai percorsi o accessi pedonali e carrabili (pubblici o di uso pubblico e privati); devono inoltre tenere una distanza minima dai confini di proprietà (Dc) di m. 1,50; sono ammesse distanze inferiori in caso di accordo tra i confinanti mediante atto registrato, nel rispetto del Codice Civile.

6. Il dehor non deve creare asservimenti illegittimi all'edificio a cui è accostato e deve rispettare le norme del Codice Civile sul condominio e la comproprietà.

7. I de hors di tipo A e di tipo B sono preordinati al soddisfacimento di esigenze di carattere temporaneo e precario, e pertanto non possono surrogare requisiti obbligatori, richiesti ai fini dell'esercizio delle attività, anche quando realizzati in adiacenza al pubblico esercizio. Per assolvere a tale finalità, se di tipo B, quindi realizzati mediante strutture leggere, devono rispettare i seguenti requisiti:

- utilizzo e funzione: devono configurarsi come elementi (di superficie contenuta) di arredo dello spazio esterno contribuendo al miglioramento della qualità dello spazio pubblico esterno all'attività o privato di pertinenza dell'attività;
- amovibilità: strutturalmente devono rientrare tra gli interventi privi di rilevanza per la pubblica incolumità ai fini sismici, ai sensi dell'art. 9 della L. R. n. 19/2009 e s.m.i e dei successivi atti di indirizzo regionale, essere realizzati con materiali (metallo o legno) e con tecniche costruttive che ne consentano facilmente e rapidamente lo smontaggio, non essere permanentemente ancorati al suolo;
- temporaneità: la chiusura temporanea e stagionale degli elementi di copertura orizzontale e delimitazione verticale deve essere accompagnata dalla dichiarazione del rispetto del limite massimo temporale di cui al comma 5 punto 5 del comma 1 del presente articolo compreso montaggio e smontaggio.

8. La durata temporale della concessione di suolo pubblico per "dehors" di tipo A e di tipo B (questi ultimi purché non delimitati da chiusure verticali e orizzontali) può essere concessa fino a tre anni, con possibilità di rinnovo per ulteriori due alle medesime condizioni, come stabilito all'art. 8. La chiusura dei de hors di tipo B può essere limitata a 180 giorni l'anno nel rispetto delle modalità previste al successivo comma e all'art.8.

9. I dehors di tipo B possono essere chiusi stagionalmente per un periodo complessivo non superiore a 180 gg l'anno, nel rispetto dell'iter autorizzativo e dei limiti e condizioni stabiliti dal Regolamento. Tale periodo comprende il montaggio e lo smontaggio delle partizioni verticali e orizzontali. La comunicazione di opere temporanee o stagionali per la chiusura dei dehors di tipo B, ai sensi dell'art. 7 comma 1 lettera g e comma 2 LR 15/2013, deve essere presentata annualmente.

ART. 5 SUPERFICI MASSIME CONSENTITE

1. I dehors dovranno rispettare le dimensioni di seguito indicate:

Dehors a servizio delle attività di cui all'art. 2 c. 2 lettera a):

Attività di cui all'art. 2 c. 2 lettera a):

Dehor di tipo A su area pubblica, privata o gravata da servitù di uso pubblico: La superficie occupata dal dehor non deve superare il 50% della superficie di somministrazione del pubblico esercizio o una superficie massima di **50 60** mq.

Dehor di tipo B su area pubblica o gravata da servitù di uso pubblico: La superficie occupata dal dehor non deve superare 30 mq e non può essere ~~cumulata con~~ aggiuntiva rispetto a quella di tipo A, ma eventualmente ricompresa in essa.

~~Di norma il fronte lineare del dehor non deve superare il fronte del pubblico esercizio. Nell'ambito del progetto speciale disciplinato dall'art. 10 è possibile motivatamente ottenere una deroga fino al 20% della superficie massima consentita per i dehors di tipo A e della localizzazione.~~

Dehor di tipo B su area privata: Se localizzati in area cortilizia che non affaccia su pubblica via o se localizzati su pubblica via ma fuori dagli assi commerciali come individuati dal Piano Urbanistico Generale nella cartografia DI.D - Disciplina degli interventi diretti, ovvero, fino alla sua approvazione, nell'allegato 1 al presente Regolamento e non confinanti con esercizi commerciali di vicinato, salvo accordo scritto tra proprietari, possono raggiungere una superficie massima pari al 50% della superficie di somministrazione del pubblico esercizio o una superficie massima di 60 mq.

Indicazioni generali: Di norma il fronte lineare del dehor non deve superare il fronte del pubblico esercizio. Nell'ambito del progetto speciale disciplinato dall'art. 10 è possibile motivatamente ottenere una deroga fino al 20% della superficie massima consentita per i dehors di tipo A e della localizzazione.

Attività di cui all'art. 2 c. 2 lettera b):

La superficie occupata dai dehors di tipo A e di tipo B, **in area pubblica o privata, anche gravata da servitù di uso pubblico**, non deve superare 15 mq. Di norma il fronte lineare del dehors non deve superare il fronte dell'attività.

Attività di cui all'art. 2 c. 2 lettera c):

Non è contemplato, né ammesso, il caso di dehors su area pubblica o gravata da servitù di uso pubblico.

Dehor di tipo A e di tipo B: La superficie **complessivamente** occupata dal dehor non deve superare il 50% della superficie di somministrazione ~~del pubblico esercizio~~ o una superficie massima di **50 60** mq.

~~Dehor di tipo B: La superficie occupata dal dehor non deve superare 30 mq e non può essere~~

cumulata con quella di tipo A,, fermo restando l'obbligo che il fronte lineare del dehors non superi il fronte del fabbricato da cui si accede all'agriturismo. ~~Diverse~~ Le localizzazioni ~~esatte~~ potranno essere valutate caso per caso a seguito di puntuale istruttoria che motivi il migliore inserimento nel contesto.

2. Il rilascio della concessione e il raggiungimento della superficie massima consentita su suolo pubblico è comunque subordinato ~~a parere favorevole dell'Ufficio competente al rilascio delle occupazioni di suolo pubblico, che acquisirà, quando dovuti i,~~ all'acquisizione dei pareri favorevoli da parte degli uffici competenti.

3. Per definire la superficie occupata dai dehors occorre considerare la superficie effettivamente utilizzata per la somministrazione o il consumo sul posto, escludendo le superfici perimetrali occupate da fioriere e delimitazioni laterali (che tuttavia concorrono alla superficie oggetto di occupazione di suolo pubblico, ~~per i dehors localizzati su area pubblica o gravata da servitù di uso pubblico).~~

ART. 6 MODALITA' DI APPLICAZIONE PER ZONE

1. Ai fini del presente Regolamento, considerata la complessità del tessuto urbano ed i diversi valori paesaggistici, culturali e commerciali degli spazi pubblici e privati su cui insistono le attività, il territorio comunale viene suddiviso nelle seguenti zone:

- Zona 1- Area di interesse storico e identitario;
- Zona 2 – Aree strategiche di rigenerazione urbana (viali commerciali del centro e della zona turistica, ~~aree demaniali, lungomari~~);
- Zona 3 – Territorio urbanizzato non compreso nelle precedenti zone;
- Zona 4 – Zona rurale e aree esterne al territorio urbanizzato.

Le suddette zone sono individuate nella planimetria di cui all'Allegato 1 al presente Regolamento.

2. Nell' "Abaco allestimenti e materiali", allegato n. 2 al presente Regolamento, sono definiti gli elementi delle strutture esterne, i materiali da impiegare, le forme ed i colori ammessi nelle differenti zone. La maggiore tutela è applicata nelle zone 1 e 2, ~~nelle altre zone materiali e colori riportati per i vari elementi sono indicativi al fine di orientare l'istruttoria e non prescrittivi, tranne nelle aree assoggettate a progetti speciali di cui all'art.10.~~

3. Potranno essere predisposti progetti di zona relativi alle occupazioni di suolo pubblico al fine di uniformare e coordinare le tipologie dei manufatti esposti, come disciplinato dall'art.10.

ART. 7 LIMITI E CONDIZIONI DI UTILIZZO

1. Nel caso in cui non vengano rispettati i limiti di durata temporale e di superficie, l'utilizzo delle aree esterne si configura in forma "stabile", pertanto deve essere autorizzato come ampliamento della superficie dell'attività, nel rispetto dei requisiti previsti dalla normativa.

2. I dehors di tipo B, su suolo pubblico e privato, possono essere chiusi mediante posizionamento di elementi di delimitazione verticale e orizzontale solo per 180 giorni all'anno, previa

comunicazione di opere temporanee o stagionali ai sensi dell'art. 7 comma 1 lettera g e comma 2 LR 15/2013.

In assenza di tale comunicazione e delle condizioni previste dall'art. 7 comma 1 lettera g e comma 2 LR 15/2013, la chiusura del dehor configura illecito edilizio.

3. In centro storico, su suolo pubblico e nelle aree esterne degli immobili su cui è stato formalizzato Decreto di vincolo, l'installazione di elementi verticali (ombrelloni, gazebo, pergole, ecc.) od orizzontali (anche pedane) **infissi stabilmente al suolo** è subordinata ad autorizzazione della Soprintendenza, ai sensi **del combinato disposto** dell'art. 21 e dell'art. 106 del Dlgs 42/2004, **qualora per legge non sia previsto diversamente.**

4. L'uso di elementi, materiali e colori diversi da quelli previsti dal presente Regolamento e dai relativi allegati può essere consentito esclusivamente nell'ambito di progetti speciali di cui all'art. 10, valutati positivamente in base a criteri di qualità dello spazio pubblico e di corretto inserimento nel contesto urbano.

5. La collocazione dei de hors non dovrà in alcun caso arrecare intralcio o pericolo alla circolazione stradale e dovranno essere rispettate le norme a tutela dell'abbattimento delle barriere architettoniche, in particolare si dovrà rispettare il requisito di accessibilità. L'installazione di de hors quando non può essere collocato davanti al fronte dell'edificio che ospita l'attività, deve essere, comunque, nelle vicinanze del locale, deve essere, preferibilmente, nelle vicinanze del locale, senza interferire con la viabilità pedonale, ciclabile e carrabile.

6. Nelle aree pubbliche, dovranno, di norma, essere rispettate queste condizioni:

- nei viali commerciali, come individuati dal Piano Urbanistico Generale nella cartografia DI.D - Disciplina degli interventi diretti, ovvero, fino alla sua approvazione, nell'allegato 1 al presente Regolamento, la posa di tavoli e sedie in corrispondenza di stalli per auto su strada è consentita solo nelle aree e nei periodi in cui è in vigore la ZTL, a garanzia della sicurezza per tutti gli utenti della strada;
- le occupazioni non sono ammesse all'interno dei triangoli di visibilità delle intersezioni, condizione che dovrà essere verificata **dalla Polizia Locale/Servizio Traffico, Parcheggi e segnaletica dal Servizio Traffico e Segnaletica** (art. 18 comma 2 Codice della Strada);
- i de hors collocati sui marciapiedi dovranno consentire il flusso pedonale ai sensi del D.Lgs. 285/92 (Nuovo Codice della Strada), del D.M. 6792/2001 (Norme funzionali e geometriche per la costruzione delle strade), del D.P.R. 503/96 (Regolamento recante norme per l'eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici, spazi e servizi pubblici);
- l'occupazione di marciapiedi può essere consentita fino ad un massimo della metà della loro larghezza, purché in adiacenza ai fabbricati e sempre che rimanga libera una zona per la circolazione dei pedoni larga non meno di 2 m (art.20 Codice della Strada), salvo deroghe in sede di concessione che consentano comunque la transitabilità in condizioni di sicurezza da parte di pedoni;
- nelle ZTL delle zone 1 e 2 nonché quando sussistano particolari caratteristiche geometriche della strada, è ammessa l'occupazione dei marciapiedi a condizione che:
 - sia garantita una zona adeguata per la circolazione dei pedoni e delle persone con limitata o impedita capacità motoria;
 - sia individuato un percorso alternativo di adeguata dimensione (da concordarsi con gli uffici preposti: Lavori Pubblici, Polizia Locale, Servizio Traffico, ecc.);
- non creare pericolo per i passanti;
- non danneggiare i fabbricati vicini;

- non intralciare la viabilità e l'accesso alle abitazioni ed ai negozi;
- non occultare la segnaletica presente e le vetrine dei negozi limitrofi;
- non creare intralcio alle fermate del trasporto pubblico locale.

In casi particolari si potrà derogare alle su indicate condizioni, previo parere favorevole degli uffici tecnici competenti, fatta salva la dimensione minima per garantire il corridoio libero minimo per il passaggio dei mezzi di soccorso e VVFF, che valuterà il competente Servizio Traffico e Segnaletica.

7. Il dehor osserva l'orario di apertura dell'attività cui afferisce e non può essere utilizzato per lo svolgimento di attività diverse da quelle autorizzate.
8. Negli spazi destinati ai de hors e nelle aree adiacenti è sempre vietata:
 - l'installazione di apparecchi per la cottura dei cibi, il lavaggio, la refrigerazione e spillatura di bevande;
 - l'esposizione di merci e cartellonistica a scopo pubblicitario;
 - l'installazione di apparecchi e congegni per il gioco e l'intrattenimento, anche elettronici;
 - l'installazione di macchine distributrici automatiche di prodotti di qualsiasi tipo e natura;
 - l'installazione di impianti e/o strumenti volti alla diffusione musicale.
9. Nei de hors non sono ammessi messaggi pubblicitari, ad esclusione di quelli contenenti il nome e la tipologia dell'attività cui il dehor afferisce. Tali elementi pubblicitari devono recare caratteri alfanumerici che per colore, dimensione e stile siano coerenti con il dehor e il contesto architettonico e/o monumentale circostante. Non sono ammessi messaggi pubblicitari luminosi per luce diretta. I de hors all'interno del centro storico devono rispettare scrupolosamente la normativa urbanistica particolareggiata e i regolamenti vigenti.
10. I de hors non devono creare impedimento al funzionamento ed alla manutenzione delle reti tecnologiche né essere di intralcio al deflusso delle acque meteoriche.
11. Lo sviluppo in verticale delle strutture temporanee non deve interferire con la presenza di aperture e vedute nell'edificio adiacente, quali finestre o prese d'aria né con apparati tecnici quali condizionatori.
12. Le opere non devono arrecare intralcio al pubblico transito in particolare ai mezzi di trasporto pubblico e ai mezzi di soccorso, di larghezza non inferiore a 3,50, non devono interferire con reti tecniche o elementi di servizio (es. chiusini, griglie, caditoie, idranti, quadri di controllo, misuratori dei servizi erogati, segnaletica verticale ed orizzontale, toponomastica, illuminazione, ecc.) che ne limitino il funzionamento, l'utilizzo, o la manutenzione, se non per i casi esplicitamente ammessi in sede di autorizzazione o concessione.
13. I de hors devono essere realizzati in conformità alla normativa vigente sulle barriere architettoniche e devono risultare accessibili ai soggetti diversamente abili.
14. Con esclusione degli ordinari orari di chiusura giornaliera dell'esercizio, e fatto salvo l'obbligo di rimozione e custodia in luogo privato degli arredi mobili nel periodo feriale dell'esercizio o in caso di cessazione dell'attività, per de hors su suolo pubblico; in ogni caso di sospensione temporanea dell'attività potrà essere disposto dall'Amministrazione comunale, l'obbligo di rimozione e di custodia in luogo privato degli elementi di arredo mobili dei de hors su suolo pubblico, sia per motivi di sicurezza che di pubblico decoro.

15. In occasione di particolari eventi, spettacoli, riunioni o manifestazioni pubbliche ove ricorrano particolari condizioni di sicurezza, il Dirigente della Polizia Locale e/o il Dirigente del Settore Lavori Pubblici potranno ordinare all'esercente la rimozione immediata e/o la custodia anche in luogo privato di tutti gli elementi di arredo mobili presenti nei de hors su suolo pubblico o aperto al pubblico, al fine di evitare il pericolo dovuto alla presenza di oggetti mobili che potrebbero essere utilizzati contro la pubblica incolumità o di ostacolo per la libera fruizione in sicurezza degli spazi aperti al pubblico.

ART. 8 PROCEDURE AUTORIZZATIVE

1. La procedura per l'installazione e l'utilizzo dei de hors su suolo pubblico, privato gravato da servitù di ad uso pubblico o privato viene disciplinata con Deliberazione di Giunta comunale, nel rispetto delle seguenti indicazioni:

Dehors di tipo A (A1-A2) su suolo pubblico o privato gravato da servitù di uso pubblico

DOCUMENTAZIONE PER IL RILASCIO DI UNA NUOVA CONCESSIONE:

Al fine del rilascio della di una nuova concessione ad occupare suolo pubblico, o privato ad uso pubblico, il titolare dell'attività ha l'obbligo di presentare al Comune la richiesta telematica tramite l'apposito portale impresainungiorno.gov.it, allegando i seguenti documenti in via telematica:

- planimetria in scala non inferiore ad 1:100 con l'individuazione della superficie richiesta, la distanza da strade, marciapiedi, fabbricati e altri elementi di interesse, nonché l'indicazione di tutti gli arredi, impianti od oggetti previsti ed ammessi dal presente regolamento che si intendono collocare;
- relazione con la definizione dei colori, dei materiali e dei dettagli tecnico-architettonici, anche allegando schede tecniche;
- nulla osta del proprietario o amministratore di condominio (nel caso in cui l'area sia privata, ma aperta al pubblico passaggio);
- copia del pagamento dei diritti di segreteria quantificati in €. 100,00, salvo aggiornamenti da approvare con Delibera di Giunta;
- polizza fidejussoria bancaria o assicurativa o deposito cauzionale del valore di €. 2000, esigibile a prima richiesta del beneficiario e con durata pari all'avvenuta rimozione del dehor per il corretto con il ripristino dello stato dei luoghi, salvo diversa determinazione da parte del Dirigente competente del Settore Lavori Pubblici. Per i de hors di tipo A1 (tavoli e sedie) e per i de hors di tipo 2 con sola posa di fioriere ed elementi non infissi al suolo non è di norma richiesta, salvo in casi particolari in cui sarà discrezionalità del Dirigente chiedere la garanzia;
- asseverazione di tecnico abilitato del rispetto delle vigenti norme, prescrizioni e autorizzazioni in materia edilizia, urbanistica, statica, sismica, igienico-sanitaria e di inquinamento acustico, ecc. nonché delle norme in materia di sicurezza e prevenzione incendi e di sorvegliabilità;
- dichiarazione di essere in regola dal punto di vista tributario e dei pagamenti dei canoni di occupazione del suolo pubblico, anche per le precedenti annualità.

RILASCIO DELLA CONCESSIONE

- l'istanza acquisita tramite portale telematico, entro 10 giorni dalla presentazione viene smistata al Servizio Traffico e Segnaletica (e per i de hors in zona 1 e 2 al Servizio Rigenerazione Urbana) per la rispettiva verifica di merito entro 30 giorni dall'arrivo dell'istanza. Se entro tale scadenza il

Responsabile del Servizio non esprime alcun parere, si intende acquisito il parere come favorevole per silenzio assenso;

- contestualmente, il Servizio AA.EE. inoltra, al fine della quantificazione dell'importo spettante per l'occupazione di suolo pubblico, la documentazione necessaria al Servizio Tributi per verificare eventuali insoluti e a GEAT Srl quale concessionario del Servizio Tributi, per la quantificazione dell'importo dovuto a titolo di concessione;
- nei 5 giorni lavorativi successivi all'avvenuto pagamento della somma quantificata da GEAT, corrisposta per intero e/o rateizzata secondo apposito piano, all'acquisizione delle eventuali garanzie o integrazioni richieste, ove necessarie, viene rilasciata la concessione;
- il procedimento di autorizzazione si conclude entro 60 giorni dalla data di presentazione dell'istanza, salvo le sospensioni per la richiesta di integrazioni documentali e del pagamento del canone di concessione;
- la comunicazione, anche successiva al rilascio della concessione, della mancata regolarità dal punto di vista tributario da parte del Servizio Tari, comporta la decadenza dell'occupazione di suolo pubblico e la restituzione dell'importo versato per la differenza rispetto a quanto dovuto anche dal punto di vista sanzionatorio, su istanza del richiedente.

~~L'istanza, pervenuta telematicamente al Servizio cui compete il rilascio delle concessioni di occupazione di suolo pubblico per de hors, dovrà ottenere il parere di competenza sulla coerenza al presente Regolamento o al Progetto speciale ove presente e sul rispetto della normativa da parte dei competenti uffici. I pareri sono resi entro 60 giorni dal ricevimento dell'istanza, salvo richieste di integrazioni che sospendono i termini.~~

~~Il Servizio cui compete il rilascio della concessione per occupazione di suolo pubblico, ottenuti i pareri richiesti qualora dovuti, acquisisce la polizza fideiussoria e procede, entro 90 giorni dal ricevimento dell'istanza a protocollo, salvo richieste di integrazioni che sospendono i termini, al rilascio della concessione per il periodo richiesto. Il pagamento del canone è disciplinato dal relativo Regolamento.~~

RINNOVO DELLA CONCESSIONE

L'istanza di rinnovo deve essere richiesta per via telematica **tramite l'apposito portale impresainungiorno.gov.it**, allegando la seguente documentazione:

- dichiarazione del titolare dell'esercizio pubblico, attestante la conformità del dehor rispetto alla concessione rilasciata;
- ~~n.° 4 foto a colori rappresentanti la situazione attuale.~~
- copia del pagamento dei diritti di segreteria quantificati in €. 50,00, salvo aggiornamenti da approvare con Delibera di Giunta.

Non saranno rilasciati rinnovi di concessioni ai richiedenti che **si trovino in posizione debitoria nei confronti dell'Ente** ~~non risultino in regola con i pagamenti del canone;~~ il titolare dovrà anzi provvedere alla rimozione a proprie spese del dehor.

RIMOZIONE DEL DEHOR

Trascorso il periodo di validità della concessione, il titolare del pubblico esercizio deve provvedere a proprie spese alla rimozione del dehor, ripristinando lo stato originario dei luoghi. In caso contrario provvederà il Comune escutendo la fideiussione o incamerando il deposito cauzionale.

Qualora durante il periodo di validità della concessione di occupazione di suolo pubblico, per qualsiasi motivo riscontrato dal Comune, si avesse la necessità di liberare dal dehor l'area pubblica (es. per svolgimento di manifestazione turistica), il concessionario avrà l'obbligo di renderla immediatamente libera per la durata richiesta dal Comune, a seguito di atto notificato almeno 10 giorni prima da parte dell'ufficio comunale competente, senza nulla avere a pretendere per indennizzo o risarcimento, in coordinamento con il Regolamento Canone Unico. Per particolari urgenze legate alla pubblica

incolumità o a non creare disservizi pubblici, l'area dovrà essere liberata in giornata su comunicazione verbale o scritta da parte del Comune.

Dehors di tipo B su suolo pubblico o privato gravato da servitù di uso pubblico

DOCUMENTAZIONE PER IL RILASCIO DI UNA NUOVA CONCESSIONE/AUTORIZZAZIONE:

Al fine del rilascio o del rinnovo della concessione ad occupare suolo pubblico o suolo privato ad uso pubblico e dell'autorizzazione a realizzare un dehor di tipo B, il titolare dell'attività ha l'obbligo di presentare al competente Ufficio al Servizio Attività Economiche la richiesta telematica tramite l'apposito portale impresainungiorno.gov.it, allegando i seguenti documenti, in via telematica:

- planimetria in scala non inferiore ad 1:100 con l'individuazione della superficie richiesta, la distanza da strade, marciapiedi, fabbricati e altri elementi di interesse, nonché l'indicazione di tutti gli arredi, impianti od oggetti previsti ed ammessi dal presente regolamento che si intendono collocare;
- relazione con la definizione dei colori, dei materiali e dei dettagli tecnico-architettonici, anche allegando schede tecniche;
- prospetti e sezioni, documentazione grafica, fotografica ante-operam, foto-inserimenti, simulazioni (rendering) od altro supporto informativo atto ad illustrare inequivocabilmente tipi, materiali e colori degli arredi impianti ed oggetti;
- nulla osta del proprietario o amministratore di condominio (nel caso in cui l'area sia privata, ma aperta al pubblico passaggio);
- copia del pagamento dei Diritti di segreteria quantificati in €. 150,00, salvo aggiornamenti da approvare con Delibera di Giunta;
- polizza fidejussoria bancaria o assicurativa o deposito cauzionale del valore di €. 5.000, esigibile a prima richiesta del beneficiario e con durata pari all'avvenuta rimozione del dehor con il ripristino dello stato dei luoghi, a garanzia del corretto smontaggio della struttura, salvo diversa determinazione da parte del Dirigente del Settore competente Lavori Pubblici;
- asseverazione di tecnico abilitato del rispetto delle vigenti norme, prescrizioni e autorizzazioni in materia edilizia, urbanistica, statica, sismica, igienico-sanitaria e di inquinamento acustico, ecc. nonché delle norme in materia di sicurezza e prevenzione incendi e di sorvegliabilità;
- dichiarazione di essere in regola dal punto di vista tributario e dei pagamenti dei canoni di occupazione del suolo pubblico, anche per le precedenti annualità.
- Asseverazione che l'intervento rientra tra quelli privi di rilevanza (punto A.5.1 dell'allegato 1 alla DGR 2272/2016 - strutture temporanee), ovvero Asseverazione sismica (mod. MUR A1/D1). Per le opere rientranti esclusivamente nel punto A.5.1 dell'allegato 1 alla DGR 2272/2016 (strutture temporanee) e non riconducibili agli altri punti del medesimo allegato, il superamento di due anni dalla prima richiesta comporta comunque il venir meno del requisito di temporaneità. Di conseguenza, non è più possibile applicare il suddetto punto A.5.1 e, ai sensi del §2.4.1 delle NTC 2018, è necessaria la verifica alle azioni sismiche.

RILASCIO DELLA CONCESSIONE/AUTORIZZAZIONE

- l'istanza entro 10 giorni dalla presentazione viene smistata o inoltrata agli uffici preposti, per la rispettiva verifica di merito entro 30 giorni dall'arrivo dell'istanza. Se entro tale scadenza il Responsabile del Servizio non esprime alcun parere, si intende acquisito il parere come favorevole per silenzio assenso;
- l'istruttoria vede il coinvolgimento dei seguenti servizi interni all'Ente: Servizio Traffico e Segnaletica Servizio Rigenerazione Urbana, Ufficio Sismica Associato, Servizio Urbanistica - Sezione Paesaggio (se il dehor ricade in area vincolata e non è in regime di deroga previsto da norma statale);
- Contestualmente, il Servizio AA.EE. inoltra, al fine della quantificazione dell'importo spettante per l'occupazione di suolo pubblico, la documentazione necessaria al Servizio Tributi per verificare

eventuali insoluti e a GEAT Srl quale concessionario del Servizio Tributi, per la quantificazione dell'importo dovuto a titolo di concessione;

- Nei 5 giorni lavorativi successivi all'avvenuto pagamento della somma quantificata da GEAT, corrisposta per intero e/o rateizzata secondo apposito piano, all'acquisizione delle eventuali garanzie o integrazioni richieste, ove necessarie, viene rilasciata la concessione;
- il procedimento di autorizzazione si conclude entro 60 giorni dalla data di presentazione dell'istanza, salvo le sospensioni per la richiesta di integrazioni documentali e del pagamento del canone di concessione.
- La comunicazione, anche successiva al rilascio della concessione, della mancata regolarità dal punto di vista tributario da parte del Servizio Tari, comporta la decadenza dell'occupazione di suolo pubblico e la restituzione dell'importo versato per la differenza rispetto a quanto dovuto anche dal punto di vista sanzionatorio, su istanza del richiedente.

~~L'istanza, pervenuta telematicamente al Servizio cui compete il rilascio delle concessioni di occupazione di suolo pubblico per de hors dovrà ottenere il parere sulla coerenza al presente Regolamento o al Progetto speciale ove presente e sul rispetto della normativa da parte dei competenti uffici. I pareri sono resi entro 60 giorni dal ricevimento dell'istanza, salvo richieste di integrazioni che sospendono i termini.~~

Per la collocazione di de hors nelle zone con presenza di vincoli di tutela ambientale e monumentale determinati in base alla legge, con particolare riguardo a quanto previsto dal d.lgs. 22 gennaio 2004 n. 42 (Codice dei beni Culturali e del Paesaggio), il richiedente dovrà ottenere le preventive necessarie autorizzazioni stabilite nel suddetto decreto legislativo, da allegare o citare nella richiesta. In tal caso le procedure per l'approvazione dei relativi progetti sono disciplinate dalle disposizioni previste dal predetto Codice, salvo deroghe stabilite con legge dello Stato.

CHIUSURA STAGIONALE

L'eventuale chiusura stagionale degli elementi orizzontali e/o verticali è ammessa previa trasmissione al Servizio competente Attività economiche tramite l'apposito portale impresainungiorno.gov.it, e al Servizio Edilizia Privata, attraverso il portale telematico C-Portal, della comunicazione di opere temporanee o stagionali per la chiusura degli stessi, ai sensi dell'art. 6, comma 1, lett. e-bis) del D.P.R. n. 380/2001 e art. 7, comma 1, lettera g, LR 15/2013, da riproporre per ogni anno di chiusura, corredata delle necessarie dichiarazioni, asseverazioni e autorizzazioni.

In assenza di tale comunicazione e delle condizioni previste dall'art. 7 comma 1 lettera g e comma 2 LR 15/2013, la chiusura del dehor configura illecito edilizio.

~~Il Servizio cui compete il rilascio della concessione per occupazione di suolo pubblico, ottenuti i pareri richiesti qualora dovuti, acquisisce la polizza fideiussoria e procede, entro 90 giorni dal ricevimento dell'istanza a protocollo, salvo richieste di integrazioni che sospendono i termini, al rilascio della concessione per il periodo richiesto. Il pagamento del canone è disciplinato dal relativo Regolamento.~~

RINNOVO DELLA CONCESSIONE /AUTORIZZAZIONE

L'istanza di rinnovo deve essere richiesta per via telematica attraverso il portale telematico impresainungiorno.gov.it, allegando la seguente documentazione:

- dichiarazione del titolare dell'esercizio pubblico, attestante la conformità del dehor rispetto alla concessione rilasciata;
- n.°4 foto a colori rappresentanti la situazione attuale;
- copia del pagamento dei diritti di segreteria quantificati in €. 50,00, aggiornabili con Delibera di Giunta;
 - qualora la richiesta di rinnovo comporti, tramite la ricostruzione del manufatto, una permanenza della

struttura per un periodo superiore ai due anni dalla prima domanda, sarà necessario, sotto il profilo sismico, presentare una ordinaria richiesta di titolo abilitativo (autorizzazione o deposito); infatti per le opere rientranti esclusivamente nel punto A.5.1 dell'allegato 1 alla DGR 2272/2016 (strutture temporanee) e non riconducibili agli altri punti del medesimo allegato, il superamento di due anni dalla prima richiesta comporta comunque il venir meno del requisito di temporaneità. Di conseguenza, non è più possibile applicare il suddetto punto A.5.1 e, ai sensi del §2.4.1 delle NTC 2018, è necessaria la verifica alle azioni sismiche.

Non saranno rilasciati rinnovi di concessioni ai richiedenti che ~~non risultino in regola con i pagamenti del canone~~; si trovino in posizione debitoria nei confronti dell'Ente. Il titolare dovrà anzi provvedere alla rimozione a proprie spese del dehor.

RIMOZIONE DEL DEHOR

Trascorso il periodo di validità della concessione, il titolare del pubblico esercizio deve provvedere a proprie spese alla rimozione del dehor, ripristinando lo stato originario dei luoghi. In caso contrario provvederà il Comune escutendo la fideiussione o incamerando il deposito cauzionale.

Qualora durante il periodo di validità della concessione occupazione suolo pubblico, per qualsiasi motivo riscontrato dal Comune si avesse la necessità dell'area libera (es. svolgimento manifestazione), il concessionario avrà l'obbligo di renderla immediatamente libera per la durata richiesta dal Comune, a seguito di atto notificato almeno 10 giorni prima da parte dell'ufficio comunale competente, senza nulla avere a pretendere per indennizzo o risarcimento, in coordinamento con il Regolamento Canone Unico.

Dehors di tipo A su suolo privato

L'installazione del dehor di tipo A1 o A2 da parte delle attività di cui all' art.2 comma 2 è subordinata alla presentazione di specifica istanza al Servizio ~~competente~~ **Attività economiche per via telematica impresainungiorno.gov.it**, allegando, oltre a quanto previsto dai vigenti regolamenti in materia di somministrazione di alimenti e bevande e consumo sul posto, la seguente documentazione minima:

- planimetria in scala non inferiore ad 1:100 con l'individuazione della superficie richiesta, la distanza da strade, marciapiedi, fabbricati e altri elementi di interesse, nonché l'indicazione di tutti gli arredi, impianti od oggetti previsti ed ammessi dal presente regolamento che si intendono collocare;
- relazione con la definizione dei colori, dei materiali e dei dettagli tecnico-architettonici, anche allegando schede tecniche;
- asseverazione di tecnico abilitato del rispetto delle vigenti norme, prescrizioni e autorizzazioni in materia edilizia, urbanistica, statica, sismica, igienico-sanitaria e di inquinamento acustico, ecc. nonché delle norme in materia di sicurezza e prevenzione incendi e di sorvegliabilità.

Il Servizio ~~competente~~ **Attività economiche** si riserva di effettuare i controlli di rispondenza al Regolamento e agli altri regolamenti comunali e norme di legge, anche a campione, nei 60 giorni successivi alla trasmissione della istanza, ~~avvalendosi della Polizia Locale, per gli eventuali sanzionamenti previsti. In caso di mancata rispondenza al Regolamento o ad altri regolamenti e normative, l'Ufficio ne darà comunicazione all'attività, unitamente al sanzionamento e alla richiesta di rendere il dehor conforme.~~

Dehors di tipo B su suolo privato

L'installazione del dehor di tipo ~~B A1 e A2~~ da parte delle attività di cui all' art.2 comma 2 è subordinata alla presentazione di specifica istanza al Servizio ~~competente~~ **Attività economiche per via telematica impresainungiorno.gov.it e al Servizio Edilizia Privata, attraverso il portale di presentazione delle**

pratiche edilizie (C-Portal), allegando, oltre a quanto previsto dai vigenti regolamenti in materia di somministrazione di alimenti e bevande e consumo sul posto, la seguente documentazione minima:

- planimetria in scala non inferiore ad 1:100 con l'individuazione della superficie richiesta, la distanza da strade, marciapiedi, fabbricati e altri elementi di interesse, nonché l'indicazione di tutti gli arredi, impianti od oggetti previsti ed ammessi dal presente regolamento che si intendono collocare;
- relazione con la definizione dei colori, dei materiali e dei dettagli tecnico-architettonici, anche allegando schede tecniche;
- prospetti e sezioni, documentazione grafica, fotografica ante-operam, foto-inserimenti, simulazioni (rendering) od altro supporto informativo atto ad illustrare inequivocabilmente tipi, materiali e colori della struttura, degli arredi, impianti ed oggetti;
- documentazione fotografica dell'area prima dell'installazione del manufatto;
- campione del colore da utilizzare;
- nulla osta del proprietario o amministratore di condominio (nel caso in cui l'area sia privata, ma aperta al pubblico passaggio);
- copia del pagamento dei Diritti di segreteria;
- polizza fidejussoria bancaria del valore di 5.000 €, a garanzia del corretto smontaggio della struttura, salvo diversa determinazione caso per caso da parte del Dirigente del Settore competente;
- asseverazione sismica (mod. MUR A1/D1).
- asseverazione di tecnico abilitato del rispetto delle vigenti norme, prescrizioni e autorizzazioni in materia edilizia, urbanistica, statica, sismica, igienico-sanitaria e di inquinamento acustico, ecc. nonché delle norme in materia di sicurezza e prevenzione incendi e di sorvegliabilità.
- assenso all'accesso alla proprietà privata per la rimozione del de hors da parte del Comune o ditta da esso incaricata in caso di riscontrate difformità al Regolamento.

In caso di mancata rispondenza al Regolamento o ad altri regolamenti e normative, si procederà con il sanzionamento e con la diffida finalizzata a rendere il de hors conforme.

~~Per la collocazione di de hors nelle zone con presenza di vincoli di tutela ambientale e monumentale determinati in base alla legge, con particolare riguardo a quanto previsto dal d.lgs. 22 gennaio 2004 n. 42 (Codice dei beni Culturali e del Paesaggio), il richiedente dovrà ottenere le preventive necessarie autorizzazioni stabilite nel suddetto decreto legislativo, prima di presentare la SCIA per ampliamento di superficie di somministrazione o la comunicazione di cui ai punti precedenti. Le preventive necessarie autorizzazioni stabilite nel suddetto decreto legislativo, dovranno essere allegare o citate nella SCIA o nella comunicazione.~~

Si precisa inoltre quanto segue:

- per quanto attiene alla realizzazione dei de hors di tipo B sul suolo privato, trattandosi di strutture (pergolati, pergole, ecc..) non soggette a limiti temporali, è richiesta la presentazione di una Comunicazione Inizio Lavori Asseverata (CILA), attraverso il portale di presentazione delle pratiche edilizie (C-Portal), allegando, a corredo, anche tutta la documentazione prevista dal regolamento, ai fini di una accurata istruttoria;

- se la collocazione dei de hors è in zone con presenza di vincoli dovranno essere richieste le necessarie autorizzazioni, ivi compresa l'autorizzazione in caso di tutela paesaggistica e monumentale, con particolare riguardo a quanto previsto dal d.lgs. 22 gennaio 2004 n. 42 (Codice dei beni Culturali e del Paesaggio).

CHIUSURA STAGIONALE

~~L'eventuale chiusura stagionale è ammessa previa trasmissione al Servizio competente della~~

comunicazione di opere temporanee o stagionali ai sensi dell'art. 7 comma 1 lettera g e comma 2 LR 15/2013

Per l'eventuale chiusura stagionale dei dehors di tipo B, per un periodo complessivo non superiore a 180 gg l'anno, compreso il periodo necessario per il montaggio e lo smontaggio delle partizioni verticali e orizzontali, dovrà essere presentata al Servizio Attività economiche tramite l'apposito portale impresainungiorno.gov.it, e al Servizio Edilizia Privata, attraverso il portale telematico C-Portal, la comunicazione di opere temporanee o stagionali per la chiusura di tali partizioni, ai sensi dell'art. 6, comma 1, lett. e-bis) del D.P.R. n. 380/2001 e art.7, comma 1, lettera g, LR 15/2013, da riproporre per ogni anno di chiusura, corredata delle necessarie dichiarazioni, asseverazioni e autorizzazioni.

In assenza di tale comunicazione e delle condizioni previste dall'art. 7 comma 1 lettera g e comma 2 LR 15/2013, la chiusura del dehor configura illecito edilizio.

ART. 9

MANUTENZIONE E CONDIZIONE DI UTILIZZO DEI DEHORS

1. Tutte le componenti degli elementi costitutivi dei dehors devono essere mantenute sempre in ordine, pulite e funzionali.
2. Lo spazio pubblico autorizzato deve essere mantenuto in perfetto stato igienico-sanitario, di sicurezza, di decoro e non deve essere adibito ad uso improprio.
3. E' fatto obbligo ai titolari di autorizzazione di occupazione di suolo pubblico di mantenere i manufatti sempre in perfetta efficienza tecnico-estetica. In caso di inottemperanza l'Amministrazione Comunale, previa verifica dell'inadempimento ed esperita specifica diffida, potrà procedere d'ufficio all'escussione della polizza fideiussoria, quindi alla rimozione coatta di tutte le attrezzature deteriorate. Inoltre verranno addebitate a carico dell'esercente ulteriori spese relative e di quant'altro occorresse per l'ottenimento dell'area in piena e libera disponibilità.
4. Nel caso in cui il posizionamento del dehor abbia provocato danni all'illuminazione, al verde ed altre proprietà pubbliche, questi dovranno essere sanati a cura del proprietario dell'attività.
5. Nei soli giorni in cui è prevista la raccolta porta a porta dei rifiuti, i sacchi di raccolta della spazzatura dovranno essere depositati all'interno delle strutture (dehors) autorizzate negli orari previsti per la raccolta.

ART. 10

PROGETTI SPECIALI COORDINATI DI ARREDO URBANO E/O DI VALORIZZAZIONE COMMERCIALE E TURISTICA

1. Su istanza d'ufficio o dei soggetti interessati, con deliberazione della Giunta comunale potranno essere approvati specifici progetti coordinati di arredo urbano nel centro storico, nelle piazze pubbliche, e nei principali assi commerciali, che interessino determinate aree o edifici, qualora ritenuti di significativo interesse pubblico. Il servizio che si occupa dell'istruttoria della proposta è individuato in prima istanza nel Servizio Rigenerazione Urbana, salvo diversa individuazione verrà individuato con Deliberazione della Giunta comunale, avvalendosi ~~eve necessario~~ del parere istruttorio degli altri uffici comunali per le relative competenze, da rendersi entro 30 giorni dalla richiesta, decorsi i quali si intenderà maturato il silenzio-assenso. I progetti di zona, prima dell'approvazione formale in Giunta comunale devono essere trasmessi o illustrati ai presidenti/referenti dei comitati di zona istituiti sull'area interessata, costituiti sull'area interessata, raccogliendone eventuali proposte di modifica ed osservazioni nei successivi 15 giorni, su cui la

Giunta si esprimerà, previa verifica tecnica da parte degli Uffici coinvolti.

2. Si considerano iniziative di interesse pubblico quelle che promuovono le eccellenze del territorio, l'aumento dell'attrattività e la frequentazione del Centro storico o di altre zone della Città a beneficio di cittadini e turisti. Salvo casi particolarmente complessi che necessitino di approfondimenti particolari, i progetti presentati ai sensi del presente articolo saranno valutati dalla Giunta Comunale entro 4 mesi dalla presentazione dell'istanza completa di tutti i suoi elementi.

3. Il procedimento di rilascio del titolo legittimante l'occupazione di suolo pubblico sarà avviato solo a seguito dell'approvazione, da parte della Giunta Comunale, del progetto presentato ai sensi del precedente art. 1 e si concluderà entro il termine previsto per la conclusione del procedimento di tipo ordinario, a seguito della presentazione di specifica istanza ai sensi dell'art.8.

~~4. In centro storico l'installazione di de hors di durata annuale o superiore è subordinata ad un Piano di zona autorizzato dalla Soprintendenza, ai sensi dell'art. 21 e dell'art. 106 del D.lgs 42/2004.~~

4. Il rilascio della concessione sarà condizionato all'osservanza delle prescrizioni impartite dalla Giunta comunale, fatte salve le eventuali ulteriori prescrizioni contenute nelle autorizzazioni previste dagli art.li 21, 46 e 106 del D.lgs 42/2004.

ART. 11 OBBLIGHI DEI TITOLARI

1. Ai titolari dei de hors è fatto obbligo:

- a. di installare esclusivamente gli arredi conformi al progetto valutato dagli uffici, curandone la manutenzione;
- b. di mantenere costantemente in condizioni di ordine, decoro e pulizia l'area;
- c. di vigilare affinché l'utilizzo delle strutture e degli arredi da parte della clientela avvenga in modo tale da:
 - non creare pericolo per la pubblica incolumità o intralcio alla circolazione dei pedoni e degli altri utenti della strada;
 - non ostruire l'ingresso delle attività commerciali e delle civili abitazioni situate nelle vicinanze dell'area occupata;
- d. di impedire che la clientela utilizzi le strutture e gli arredi autorizzati in modo improprio o diverso dallo scopo a cui sono stati destinati;
- e. di sorvegliare affinché:
 - sull'area la clientela non effettui schiamazzi tali da arrecare disturbo alla quiete pubblica;
 - l'area non venga strumentalmente utilizzata per finalità contrarie all'ordine pubblico.
- f. il divieto di installazione di qualsiasi impianto e/o strumento volto alla diffusione musicale e/o a creare inquinamento acustico;
- g. non trovarsi in posizione debitoria nei confronti dell'Ente.

2. Allo scadere del termine della concessione/autorizzazione e nei casi di revoca o sospensione del provvedimento anzidetto, il titolare dell'attività deve rimuovere dal suolo pubblico ogni singolo elemento della struttura esterna e la pedana, e rimettere in pristino l'area occupata.

ART. 12

SOSPENSIONE E REVOCA DELLA CONCESSIONE PER DEHORS SU SUOLO PUBBLICO

1. La concessione può essere sospesa, sino alla corretta messa a conformità del dehor e/o dei luoghi, per i seguenti motivi:

- mancanza di manutenzione (stato di degrado, incuria o mancanza di condizioni igienico-sanitarie);
- riscontro di difformità rispetto al “progetto” autorizzato o al regolamento

2. La concessione può essere revocata per i seguenti motivi:

- disturbo della quiete pubblica (accertato da organo competente);
- inottemperanza all'ordine dato dall'Autorità per ragioni di pubblica incolumità, sicurezza e ordine pubblico;
- reiterazione delle condizioni di cui al precedente comma;
- mancato pagamento dei tributi comunali dovuti
- mancata messa a conformità del dehor e/o dei luoghi entro i tempi stabiliti dalla diffida amministrativa

ART. 13

SANZIONI

1. Per le violazioni contenute nel presente Regolamento è prevista l'applicazione della diffida amministrativa, ai sensi dell'art. 7 bis del D.lgs. 267/2000 della legge regionale n. 21/1984 e art 6 del D.lgs 103/2024.

2. Alle violazioni al presente regolamento si applica una sanzione pecuniaria da euro 300,00 a euro 3000,00 ai sensi della L. 689/1981 e ss.mm.ii, da euro 25 a euro 500 come previsto dall'art 7 bis del D.lgs. 267/2000 in combinato disposto con la L. 689/1981 e ss.mm.ii. Entro 60 gg. dalla contestazione o dalla notificazione dell'accertamento di violazione al presente Regolamento è ammesso il pagamento in misura ridotta determinato nella somma di euro 200; in caso di reiterazione delle violazioni alle disposizioni del presente Regolamento successive alla prima e accertate sulla medesima concessione/autorizzazione annuale, il pagamento in misura ridotta applicato è di euro 400. Si applicano in aggiunta oltre alle sanzioni previste dal Codice della Strada, dal Regolamento Canone Unico, da Regolamenti in materia edilizia, di igiene, commercio, somministrazione e intrattenimento, ambiente ecc. Gli importi delle sanzioni verranno incamerati in apposito capitolo di Bilancio destinato ad interventi per il miglioramento del decoro urbano.

3. La violazione delle prescrizioni impartite dal presente Regolamento dovrà essere accertata secondo le procedure previste dagli artt. 13 e seguenti della legge 689/1981 mediante verbale redatto a seguito di sopralluogo ad opera della Polizia Locale e di tutti gli altri organi addetti al controllo previsti dalla legge.

4. Nel caso in cui si accerti, per la prima volta nell'arco di un quinquennio, l'esistenza di violazioni sanabili, l'organo di controllo diffida l'interessato a porre termine alla violazione, ad adempiere alle prescrizioni violate e a rimuovere le conseguenze dell'illecito amministrativo entro un termine congruo, e comunque non superiore a venti giorni, dalla data della notificazione dell'atto di diffida, secondo le modalità di applicazione contenute nell'art. 6 del D.lgs. 103/2024. In caso di ottemperanza alla diffida, il procedimento sanzionatorio si estingue limitatamente alle inosservanze sanate. In caso di mancata ottemperanza alla diffida entro il termine indicato, l'organo di controllo effettua la contestazione ai sensi dell'articolo 14 della legge 24 novembre 1981, n. 689. I termini concessi per adempiere alla diffida sono sospensivi dei termini previsti per la notificazione degli

estremi della violazione. Successivamente all'avvio di procedimento e alla prima verifica di violazione viene emessa sanzione e diffida amministrativa. A seguito di non ottemperanza alla diffida amministrativa viene emesso l'atto di sospensione o revoca della concessione per de hors su suolo pubblico.

5. In caso di reiterazione di violazione al Regolamento all'interno dell'anno si applicherà la sanzione massima prevista, oltre all'ordine di rimozione dell'arredo nei 30 giorni successivi alla contestazione, con revoca dell'autorizzazione o concessione. E' inoltre stabilito il divieto di occupare il suolo pubblico l'anno successivo.

6. Sono fatte salve, qualora ne ricorrano i presupposti, ulteriori atti sanzionatori in materia edilizia e di attività economiche, compresa la sospensione dell'attività in corso fino alla avvenuta regolarizzazione, anche per i de hors su suolo privato e provvedimenti sanzionatori in caso di riscontrato illecito edilizio.

ART. 14 DISPOSIZIONI DI RINVIO

1. Per quanto non espressamente disciplinato dal presente regolamento, si rinvia alle disposizioni legislative e regolamentari vigenti.
2. Eventuali modifiche apportate, successivamente all'entrata in vigore del presente Regolamento, dalla normativa nazionale, regionale e regolamentare nelle materie richiamate nel Regolamento stesso, modificano e/o integrano automaticamente le presenti norme, senza la necessità immediata di procedere ad apportare cambiamenti al medesimo.

ART. 15 DISCIPLINA TRANSITORIA

1. Il regolamento e le modifiche al Regolamento entreranno in vigore dal 15° giorno successivo a quello della sua pubblicazione ai sensi dell'art. 124 e 134 del D.Lgs 267/00 e ss.mm. Da tale data deve intendersi abrogata qualsiasi disposizione previgente in contrasto con esso.

2. Per i de hors di tipo A1 e A2 su suolo pubblico la proroga della concessione di suolo pubblico in essere o il rinnovo della concessione rilasciata nell'anno 2025 alle medesime condizioni sono ammessi, in deroga alla parte II del presente Regolamento, agli abachi e alla Tavolozza dei colori, fino al 31/10/2027, nel rispetto delle seguenti indicazioni:

- la proroga e/o il rinnovo dell'occupazione di suolo pubblico, se interessa una superficie destinata a parcheggio (stalli di sosta auto e moto su strada), nei viali commerciali come individuati dal Piano Urbanistico Generale nella cartografia DI.D - Disciplina degli interventi diretti, ovvero, fino alla sua approvazione, nell'allegato A al presente Regolamento è concessa solo nelle aree e nei periodi in cui è in vigore la ZTL, previo parere favorevole da parte del competente Servizio Traffico e Segnaletica;
- la proroga e/o il rinnovo dell'occupazione di suolo pubblico se interessa una superficie destinata a parcheggio (stalli di sosta auto e moto) su strade che non hanno le caratteristiche di cui al punto precedente è subordinato al solo ottenimento del parere favorevole da parte del competente Servizio Traffico e Segnaletica
- non sono prorogabili e/o rinnovabili le occupazioni di suolo pubblico per le quali il titolare si trovi in posizione debitoria nei confronti dell'Ente.

~~Tutte le attività elencate all'art. 2, comma 2, al momento dell'entrata in vigore del presente regolamento hanno in essere un'autorizzazione all'occupazione di suolo pubblico e/o l'autorizzazione per il posizionamento delle installazioni esterne, dovranno adeguarsi entro e non oltre il 31.10.2026 alla disciplina sancita dal presente Regolamento e dall'Allegato 2, previa presentazione di nuova istanza, con le modalità stabilite dall'art. 8.~~

~~3. Oltre la data 31.10.2026, tutte le occupazioni di suolo pubblico da parte di pubblici esercizi e attività con installazioni esterne non conformi alle suddette norme saranno ritenute illegittime e di conseguenza decadute.~~

3. Non sono assoggettate al presente Regolamento le attività in affaccio sul Lungomare che abbiano aderito all'iniziativa Riccione Summer per l'anno 2026 in data anteriore all'entrata in vigore delle presenti modifiche al Regolamento.

4. Le autorizzazioni e le concessioni per l'utilizzazione temporanea del suolo pubblico rilasciate ai sensi dell'articolo 9-ter, commi 4 e 5, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, sono prorogate fino alla data di entrata in vigore del decreto legislativo di cui al comma 1 dell'art. 26 della legge 193 del 16 dicembre 2024 e, comunque, non oltre il 30 giugno 2027.

4. Il mancato adeguamento alle norme del presente Regolamento comporterà le sanzioni di cui al precedente art. 12.